



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del registro in data 27 marzo 2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 30.07.2015 E MODIFICATO, DA ULTIMO, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 27.04.2016.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **27** del mese di **marzo**, alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Caposiena Rosa, Carolina	X	
2	Carafa Antonio Domenico	X		18	Matarante Alfredo Ciro	X	
3	Florio Loredana	X		19	Stefanetti Francesco	X	
4	Cota Felice Teodoro	X		20	Marino Leonardo	X	
5	de Lallo Lucia Rita	X		21	Tardio Annalisa	X	
6	Spina Maurizio	X		22	Bocola Maria Anna	X	
7	Cafora Sandra	X		23	Manzaro Giuseppe	X	
8	Bocola Armando Antonio Gaetano	X		24	Pazienza Matteo		X
9	Buca Maria Grazia		X	25	Irmici Michele	X	
10	Cantoro Marco	X					
11	Prattichizzo Roberto	X					
12	De Vivo Arcangela	X					
13	Stornelli Antonio	X					
14	Bubba Antonio Giuseppe	X					
15	Florio Giovanni	X					
16	Lallo Leonardo Francesco						

Componenti n. 25 in carica n. 25. Presenti n. **22 (ventidue)** Consiglieri oltre il Sindaco. Assenti n. **2 (due)**.

Presiede la seduta l'avv. *Alfredo Ciro Matarante* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Giuseppe Longo*.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- la discussione degli accapi n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 all'ordine del giorno, fatta salva la votazione per singolo argomento, è stata accorpata, giusta decisione riportata nella Delibera di C.C. n. 4 della seduta odierna;
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera n. 30 del 30.07.2015, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento TASI per l'anno 2015 e con propria successiva delibera n. 20 del 27.04.2016 lo ha modificato conformemente alle disposizioni introdotte dalla legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

- gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#) con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

- l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

- l'art. 1 del [D.L. 88/2014](#);

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che, all'art. 1, comma 1092, ha previsto l'estensione al coniuge del comodante deceduto - se vi sono figli minori - del beneficio della riduzione della base imponibile IMU nella misura del 50 per cento;

- l'art. 52 del [D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702, della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato [D. Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che, in particolare, il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra riportato, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto a partire da tale data;

- il decreto Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di

- previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
- il decreto Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il Regolamento TASI approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 30.07.2015, come modificato dalla delibera n. 20 del 27.04.2016;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare l'art. 6 del predetto Regolamento TASI, al fine di aggiungere la riduzione relativa ai fabbricati concessi in comodato sopramenzionata, come di seguito specificato:

<p align="center">Art. 6 del Regolamento TASI</p> <p align="center">-</p> <p align="center">Precedente formulazione</p> <p align="center">(delibera C.C. n. 20 del 27/04/2016)</p>	<p align="center">Art. 6 del Regolamento TASI</p> <p align="center">-</p> <p align="center">NUOVA FORMULAZIONE</p>
<p align="center">Art. 6</p> <p align="center">Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni</p> <p>1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente all'abitazione principale del possessore e relative pertinenze, così come definite ed individuate ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate, per legge e/o per espressa disposizione regolamentare adottata dal Comune ai fini dell'IMU.</p> <p>2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., nei seguenti casi:</p> <p>a) abitazioni con unico occupante;</p> <p>b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</p> <p>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</p> <p>d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p> <p>e) fabbricati rurali ad uso abitativo.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.</p> <p>4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni</p>	<p align="center">Art. 6</p> <p align="center">Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni</p> <p>1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente all'abitazione principale del possessore e relative pertinenze, così come definite ed individuate ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate, per legge e/o per espressa disposizione regolamentare adottata dal Comune ai fini dell'IMU.</p> <p>2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., nei seguenti casi:</p> <p>a) abitazioni con unico occupante;</p> <p>b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</p> <p>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</p> <p>d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p> <p>e) fabbricati rurali ad uso abitativo.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.</p> <p>4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni</p>

<p>normative di riferimento.</p> <p>5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e, conseguentemente, non soggetta a TASI) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo.</p> <p>6. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione di cui al precedente comma i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 30 giugno apposita istanza recante l'attestazione di essere iscritti all'AIRE con allegata documentazione comprovante lo status di pensionato nel Paese di residenza (certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza).</p> <p>7. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale contro pagamento di canone di locazione concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'aliquota ordinaria, già ridotta del 25% ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta del 2%.</p> <p>8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di detta agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.</p>	<p>normative di riferimento.</p> <p>5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e, conseguentemente, non soggetta a TASI) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo.</p> <p>6. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione di cui al precedente comma i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 30 giugno apposita istanza recante l'attestazione di essere iscritti all'AIRE con allegata documentazione comprovante lo status di pensionato nel Paese di residenza (certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza).</p> <p>7. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale contro pagamento di canone di locazione concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'aliquota ordinaria, già ridotta del 25% ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta del 2%.</p> <p>8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <i>In caso di morte del comodatario il beneficio di cui al presente comma si estende al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</i> Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di detta agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.</p>
--	--

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente a norma dell'art. 49, comma 1, del [D.Lgs. n. 267/2000](#);
- il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che il contenuto del presente deliberato comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economica/finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;

VISTO il [D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 13 (Miglio Francesco, Carafa Antonio, Cota Felice, Spina Maurizio, Cafora Sandra, Bocola Armando, Parattichizzo Roberto, De Vivo Arcangela, Stornelli Antonio, Bubba Antonio, Florio Giovanni, Marino Leonardo e Irmici Michele) e contrari n. 9 (Florio Loredana, De Lallo Lucia, Cantoro Marco, Lallo Leonardo, Caposiena Rosa, Stefanetti Francesco, Tardio Annalisa, Bocola Maria Anna e Manzano Giuseppe) e astenuti n. 1 (Matarante Alfredo Ciro) ed assenti n. 2 (Buca M. Grazia e Pazienza Matteo) espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

- **di approvare** le seguenti modifiche all'art. 6 del "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30.07.2015 e modificato con successiva delibera consiliare n. 20 del 27.04.2016:

<p align="center">Art. 6 del Regolamento TASI</p> <p align="center">-</p> <p align="center">Precedente formulazione</p> <p align="center">(delibera C.C. n. 20 del 27/04/2016)</p>	<p align="center">Art. 6 del Regolamento TASI</p> <p align="center">-</p> <p align="center">NUOVA FORMULAZIONE</p>
<p align="center">Art. 6</p> <p align="center">Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni</p> <p>1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente all'abitazione principale del possessore e relative pertinenze, così come definite ed individuate ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate, per legge e/o per espressa disposizione regolamentare adottata dal Comune ai fini dell'IMU.</p> <p>2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., nei seguenti casi:</p> <p>a) abitazioni con unico occupante;</p> <p>b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</p> <p>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</p> <p>d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p> <p>e) fabbricati rurali ad uso abitativo.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.</p> <p>4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni</p>	<p align="center">Art. 6</p> <p align="center">Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni</p> <p>1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente all'abitazione principale del possessore e relative pertinenze, così come definite ed individuate ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate, per legge e/o per espressa disposizione regolamentare adottata dal Comune ai fini dell'IMU.</p> <p>2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., nei seguenti casi:</p> <p>a) abitazioni con unico occupante;</p> <p>b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</p> <p>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</p> <p>d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p> <p>e) fabbricati rurali ad uso abitativo.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.</p> <p>4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni</p>

<p>TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.</p> <p>5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e, conseguentemente, non soggetta a TASI) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo.</p> <p>6. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione di cui al precedente comma i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 30 giugno apposita istanza recante l'attestazione di essere iscritti all'AIRE con allegata documentazione comprovante lo status di pensionato nel Paese di residenza (certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza).</p> <p>7. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale contro pagamento di canone di locazione concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'aliquota ordinaria, già ridotta del 25% ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta del 2‰.</p> <p>8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di detta agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.</p>	<p>TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.</p> <p>5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e, conseguentemente, non soggetta a TASI) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo.</p> <p>6. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione di cui al precedente comma i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 30 giugno apposita istanza recante l'attestazione di essere iscritti all'AIRE con allegata documentazione comprovante lo status di pensionato nel Paese di residenza (certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza).</p> <p>7. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale contro pagamento di canone di locazione concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'aliquota ordinaria, già ridotta del 25% ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta del 2‰.</p> <p>8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <i>In caso di morte del comodatario il beneficio di cui al presente comma si estende al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</i> Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di detta agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.</p>
---	---

- **di dare atto** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'Allegato A, alla presente;
- **di dare atto** che le modifiche al Regolamento di cui sopra entrano in vigore il 1° gennaio 2019;
- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13 (Miglio Francesco, Carafa Antonio, Cota Felice, Spina Maurizio, Cafora Sandra, Bocola Armando, Parattichizzo Roberto, De Vivo Arcangela, Stornelli Antonio, Bubba Antonio, Florio Giovanni, Marino Leonardo e Irmici Michele) e contrari n. 9 (Florio Loredana, De Lallo Lucia, Cantoro Marco, Lallo Leonardo, Caposiena Rosa, Stefanetti Francesco, Tardio Annalisa, Bocola Maria Anna e Manzano Giuseppe) e astenuti n. 1 (Matarante Alfredo Ciro) ed assenti n. 2 (Buca M. Grazia e Pazienza Matteo) espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

AREA I - Servizio Entrate

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente AREA II - ad interim Servizio Entrate
f.to (ing. Francesco RIZZITELLI)

AREA I - Servizio Contabilità

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente AREA II ad interim Servizio Contabilità
f.to (ing. Francesco RIZZITELLI)



COMUNE DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

Regolamento TASI
(Tributo per i servizi indivisibili)

Approvato con Delibera di C. C. n. 5 del 27/03/2019

INDICE

- ART. 1 Istituzione della TASI e presupposto impositivo
- ART. 2 Soggetti passivi
- ART. 3 Base imponibile
- ART. 4 Determinazione delle aliquote
- ART. 5 Soggetto attivo
- ART. 6 Detrazioni – riduzioni - esenzioni
- ART. 7 Servizi indivisibili
- ART. 8 Dichiarazioni
- ART. 9 Modalità di versamento
- ART. 10 Scadenze di versamento
- ART. 11 Somme di modesto ammontare
- ART. 12 Riscossione
- ART. 13 Funzionario responsabile del tributo
- ART. 14 Accertamento
- ART. 15 Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
- ART. 16 Rimborsi
- ART. 17 Rinvio
- ART. 18 Entrata in vigore

Art. 1 - Istituzione della TASI e presupposto impositivo

- 1.** È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).
- 2.** La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
- 3.** Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 7 del presente Regolamento.
- 4.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 comma 669 della L. 147/13 e ss.mm.ii.).

Art. 2 - Soggetti passivi

- 1.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 3.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di due distinte ed autonome obbligazioni tributarie.
Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4. La restante parte, pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore non occupante versa comunque la TASI nella percentuale stabilita nel precedente comma.

Art. 3 - Base imponibile

- 1.** La base imponibile della TASI è quella prevista per l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) s.m.i., all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).
- 2.** Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico.
- 3.** Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote

- 1.** L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della [Legge 147/2013](#).
- 2.** L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere ridotta fino all'azzeramento.
- 3.** Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2015, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 13](#).

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 6 - Detrazioni - Riduzioni – Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente all'abitazione principale del possessore e relative pertinenze, così come definite ed individuate ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate, per legge e/o per espressa disposizione regolamentare adottata dal Comune ai fini dell'IMU.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e, conseguentemente, non soggetta a TASI) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo.

6. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione di cui al precedente comma i contribuenti interessati dovranno presentare entro il 30 giugno apposita istanza recante l'attestazione di essere iscritti all'AIRE con allegata documentazione comprovante lo status di pensionato nel Paese di residenza (certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza).

7. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale contro pagamento di canone di locazione concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'aliquota ordinaria, già ridotta del 25% ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta del 2%.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante possieda un solo

immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In caso di morte del comodatario il beneficio di cui al presente comma si estende al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di detta agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.

Art. 7 - Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della [legge 147/2013](#) la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.
2. Con la delibera di cui al precedente art. 4, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Per l'anno 2015 l'indicazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base dei dati presuntivi riferibili all'esercizio 2014.

Art. 8 - Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello di pagamento unificato F24).
2. Il Comune, salvo diversa disposizione legislativa, può mettere a disposizione del contribuente idonei strumenti finalizzati ad agevolare il calcolo dell'imposta dovuta, entro la data di scadenza del pagamento della prima rata di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10 - Scadenze di versamento

1. Il numero delle rate e la scadenza delle stesse sono stabiliti annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe.
2. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 11 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 12 - Riscossione

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 13 - Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 14 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 15 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 16 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 11.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to avv. Alfredo Ciro Matarante

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **27.03.2019**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

sarà esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134– comma 3–del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **04.04.2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal, **04.04.2019**

San Severo, **04.04.2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **04.04.2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo